

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 76-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANENTE COMUNALE e FERRALASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 1979

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

4 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

” Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 600.000 annue.

Il contributo di cui al comma precedente è ridotto del 50 per cento per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa e comunque non oltre il 30° anno di età, nonchè per i pensionati di vecchiaia a carico della Cassa.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà essere comunque inferiore a lire 300.000 annue.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1979 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La Cassa è comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura di lire 600.000 annue salvo successivo conguaglio in base alle risultanze degli accertamenti degli uffici finanziari sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

« *Identico:*

” Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura minima di lire 600.000 annue.

Identico.

Identico.

Identico.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1980 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La Cassa è comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura di lire 600.000 annue salvo successivo conguaglio in base alle risultanze degli accertamenti degli uffici finanziari sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

La misura minima del contributo e la percentuale di cui al comma precedente potranno essere variate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della

(Segue: *Testo dei proponenti*)

accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per gli ingegneri ed architetti neolaureati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi " ».

Art. 2.

La pensione minima di vecchiaia maturata posteriormente all'entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.600.000 annue e successivamente potrà essere variata con decreto del Ministro del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dal 1° gennaio 1980 il trattamento di pensione sarà commisurato ai contributi versati e sarà adeguato alle variazioni del costo della vita secondo modalità e percentuali che dovranno essere stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento secondo le modalità e la misura che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Identico.

Identico " ».

Art. 2.

La pensione minima di vecchiaia maturata posteriormente all'entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.900.000 annue e successivamente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e del

(Segue: *Testo dei proponenti*)

lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 3.

La misura della pensione base di vecchiaia già liquidata alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.340.000 annue e successivamente potrà essere aumentata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 4.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi degli articoli 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite, ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I predetti trattamenti sono aumentati a partire dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 30 per cento del loro ammontare.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge; agli stessi sarà applicabile l'aumento di cui al precedente comma.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 3.

La misura della pensione base di vecchiaia già liquidata alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.640.000 annue e successivamente potrà essere aumentata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Il regolamento della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, sarà modificato, in re-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

nazionale dei delegati, il regolamento della Cassa sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lazione a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati.

Art. 6.

Identico.